

cate, l'autorità sanitaria potrà vietare l'imbarco d'individui ammalati o convalescenti di lunga e grave malattia.

Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua famiglia, ove lo richieda, e sarà loro restituito quanto avessero già pagato in conto di nolo.¹

88. L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio, di individui mentecatti, idioti, sordomuti, ciechi o storpi, o di giovinetti minori degli anni diciotto, non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti o tutori, o vi sia persona che offra guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione.

Salvo l'esercizio dei poteri disciplinari di cui agli articoli 92 e 451, il capitano, nel caso che una persona imbarcata commetta gravi disordini o rechi molestia, o possa far male alla gente di bordo, ne fa rapporto all'autorità marittima o consolare nel luogo del primo approdo; e queste

autorità ne potranno ordinare lo sbarco.

La persona così sbarcata non avrà diritto alla restituzione del nolo che già avesse pagato.

Tutti i passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare le armi, che avessero con loro, al capitano, il quale le custodirà per restituirle al momento dello sbarco.²

89. Nei viaggi fuori lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez, quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento e cinquanta, sarà obbligatorio l'imbarco di un medico da approvarsi dall'Amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell'armatore.

90. Il modo con cui l'autorità marittima eserciterà la sua ispezione e vigilanza sul trasporto dei passeggeri sarà determinato dal regolamento.

91. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle navi estere che imbarcano passeggeri nello Stato.

E saranno esse soggette a particolare ispezione, da eseguirsi però previo avviso al rispettivo agente consolare.

¹ Confr. C. Comm., 583.

² Confr. C. Comm., 584.